

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL COA DI PAVIA

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è applicabile alla mediazione familiare come procedura per il raggiungimento di accordi tra coniugi, genitori, figli, parenti e conviventi, finalizzata alla riorganizzazione dei legami familiari (come ad esempio: separazione consensuale, divorzio congiunto, procedimenti di Volontaria Giurisdizione), a cui le parti accedono su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di entrambe.

Questo regolamento si applica altresì alla procedura finalizzata alla nomina di un esperto chiamato a rendere un parere sulla equa composizione di un conflitto tra coniugi.

Le parti partecipano alle sedute del procedimento senza il ministero di un avvocato, salvo che per l'incontro iniziale e finale in cui partecipa obbligatoriamente anche l'avvocato. Potranno tenersi incontri congiunti alla presenza degli avvocati qualora i mediatori lo ritengano opportuno. È consentita l'assistenza di un solo legale per ciascuna parte.

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito preferibilmente via email di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM).

La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Pavia), sia in carta libera.

La domanda deve contenere:

- i dati identificativi delle parti;
- i dati identificativi dei professionisti che eventualmente le assistono;
- l'eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco dell'ODM.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del Regolamento.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'ODM amministra i servizi della mediazione. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria svolge i seguenti compiti:

- tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione familiare, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito;
- verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento;

- designa il mediatore o l'esperto, ove le parti non lo abbiano designato congiuntamente; l'esperto può essere scelto anche tra professionisti non iscritti all'organismo, purché avente i requisiti stabiliti dall'ODM di Pavia;
- fissa il primo incontro informativo con le parti i loro difensori, annota la domanda nell'apposito registro.

La segreteria comunica, nel più breve tempo possibile, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione della domanda:

- a) alla parte istante: la data e il luogo dell'incontro di mediazione,
- b) all'altra parte: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, l'invito a comunicare la propria adesione.

L'adesione comporta accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare.

Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento (art 9), è designato dall'ODM –sezione Mediazione Familiare – tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco di Mediatori Familiari –secondo criteri inderogabili di turnazione predeterminati, salvo indicazione congiunta delle parti.

È facoltà dell'Organismo, dopo il primo incontro con le parti, ed eventualmente con i loro difensori, nominare due mediatori, uno con competenze legali ed uno con competenze psicosociali.

Il mediatore esterno all'Organismo, ove accetti l'incarico, dovrà preventivamente aderire al Regolamento e al Codice Etico approvato dall'Organismo.

Resta inteso che le indennità di cui all'art. 7 saranno comunque dovute all'Organismo in solido da ciascuna parte, secondo la tabella allegata al presente regolamento.

Il mediatore deve comunicare alla Segreteria l'accettazione dell'incarico non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione.

Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento, in mancanza non può avere inizio il procedimento di mediazione.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico, dovessero sorgere motivi di incompatibilità il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'ODM.

Le parti possono richiedere all'ODM per giustificati motivi la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.

L'ODM provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi nel corso del procedimento rinunci all'incarico, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM.

In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

L'ODM fissa presso la sede dell'Organismo, il primo incontro tra le parti ed i loro avvocati con un mediatore che fornirà l'informativa sul procedimento di mediazione e comunicherà relativi

Qualora le parti accettino di proseguire nel percorso di mediazione condivideranno con il mediatore oggetti ed agenda della loro attività e verranno fissati successivi incontri per la trattazione di tutti gli argomenti.

Ai successivi incontri non parteciperanno gli avvocati che avranno comunque la possibilità di richiedere la fissazione di incontro ove ritenuto da loro, o dal mediatore, necessario.

I mediatori conducono l'incontro senza formalità di procedura.

Gli incontri avranno la durata di 60 minuti (solo eccezionalmente si potrà prolungare l'incontro di ulteriori 30 minuti), e saranno al massimo 10.

ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Al termine del procedimento, qualora sia emersa un'ipotesi di accordo amichevole, il mediatore fisserà un ultimo incontro a cui saranno invitati a partecipare i difensori delle parti per la redazione della scrittura di mediazione.

L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché una o entrambe le parti non compaiono verrà redatto dal mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.

ARTICOLO 7 - INDENNITA'

Per le spese di segreteria e di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 15,00, IVA compresa, che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.

Le spese per ogni incontro di mediazione sono pari ad Euro 75,00 IVA compresa – comprensive dell'onorario dei mediatori - per ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Le parti sono tenute in solido al pagamento.

Per le parti che possono dimostrare di essere titolari di reddito annuo lordo inferiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila) le spese per ogni incontro sono ridotte ad Euro 50,00 IVA compresa.

ARTICOLO 8 – RISERVATEZZA

Il Procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

A tal fine i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso delle parti dichiarante da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo consenso scritto della parte dichiarante o della parte dalla quale provengano le informazioni.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale.

Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODM e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

ARTICOLO 9 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO MEDIATORI FAMILIARI

I requisiti per poter essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori Familiari dell'Organismo di Mediazione del COA di Pavia sono:

- essere iscritti all'Ordine Avvocati di Pavia con almeno 5 anni di anzianità;
- avere partecipato con esito positivo ad un corso specifico di formazione a ciò qualificante, accreditato secondo gli standard formativi fissati dal Forum Europeo Familiare e cioè: avere conseguito un attestato di abilitazione alla mediazione familiare dopo un periodo di formazione di durata almeno biennale presso un ente di formazione accreditato, articolato su non meno di 240 ore, delle quali almeno 180 di formazione di base ed almeno 40 di supervisione dell'attività di mediazione dell'allievo;
- avere esperienza comprovata dall'aver già praticato interventi nell'ambito della mediazione familiare.

In ogni caso l'iscrizione è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall'Organismo.

ARTICOLO 10- NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI

I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'ODM, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento.

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

L'ODM può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'ODM Familiare.

Il mediatore e i suoi ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parte e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- b) informare immediatamente le parti e l'Organismo delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- d) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti, in seduta separata, non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa, salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
- e) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- f) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza;
- g) non esercitare alcuna pressione sulle parti e sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;
- h) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo;
- i) tenere gli incontri presso la sede dell'Organismo o su piattaforma on line autorizzata;
- j) l'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta l'immediata segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di Pavia (o di diversa appartenenza) per l'eventuale sospensione dall'incarico di mediatore e/o per gli altri eventuali provvedimenti.